

Verbale n. 8

Adunanza del 20/03/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 15,00 in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

### **Delibera n. 9 – 2014**

#### **Oggetto: Definizione della controversia GU14 2/2013 –XXX /VODAFONE OMNITEL XXX**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza presentata in data 20.03.2013, con cui la XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società VODAFONE OMNITEL XXX (di seguito, VODAFONE), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 21.03.2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 6 maggio 2013 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 11 giugno 2013;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

## CONSIDERATO

quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.**

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- di essersi rivolto, al fine di rinnovare i propri piani telefonici, già a far data dalla fine novembre 2011, ad una agenzia che operava per conto di VODAFONE;
- di avere infine sottoscritto, a mezzo dell'agente Vodafone, in data 31.01.2012, un contratto che prevedeva:

- 1) il riconoscimento a XXX di un riaccredito sulle fatture VODAFONE di € 3000,00 da rimborsare entro 24 mesi dalla data del 31.01.2012; 2) un risarcimento di € 5000,00 da riconoscersi in caso di non rispetto, da parte di VODAFONE, delle condizioni contrattualmente proposte; 3) la possibilità di recesso senza penali in caso di mancato rispetto, da parte di VODAFONE delle condizioni contrattuali; 4) raddoppio dello sconto al 40% su tutti i canoni abbonamento voce; 5) 4 tablet con piano dati da 20gb/bimestre al valore cadauno di 10 € al mese; oltre ai seguenti pacchetti come da offerta allegata del 31.01.2012 e cioè: VODAFONE FULL OPTIONAL, 49 € (+TCG +IVA) mese, VODAFONE FULL OPTIONAL +TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 74 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE FULL OPTIONAL + ADSL VODAFONE STATION 2 + TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 95 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE PARLA FACILE, 25 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE PARLA FACILE + TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 54 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE PARLA FACILE + ADSL VODAFONE STATION 2 + TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 87 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE CHIAVI IN MANO, 35 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE CHIAVI IN MANO + TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 60 € (+TCG+IVA) mese; VODAFONE CHIAVI IN MANO + ADSL VODAFONE STATION 2 + TABLET/IPAD2 con 20gb bimestre, 88 € (+TCG+IVA) mese;
- che il contratto VODAFONE prevedeva n. 21 SIM voce, n. 4 SIM dati + TABLET, n. 3 ADSL;
- che, stante il contenuto di tale accordo e il successivo ricevimento da parte di VODAFONE di fatture del tutto difformi dallo stesso, la XXX presentava due reclami, il primo n. 1307909710 in data 17 maggio 2012, attraverso il quale chiedeva un'immediata verifica da parte di VODAFONE delle differenti fatturazioni rispetto all'accordo sopraccitato, e il secondo in data 31.07.2012 (n. 1302284901) con il quale chiedeva una precisa stima degli importi effettivamente dovuti da XXX;
- che in data 4.07.2012 e 25.07.2012 VODAFONE provvedeva, indebitamente e senza alcun preavviso, al distacco delle linee voce e adsl, provocando evidenti disservizi e disagi sia alla XXX che alle sedi collegate attraverso servizi di terminal server erogati con ADSL VODAFONE dalla casa madre.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

- 1) lo storno completo delle fatture ancora pendenti con VODAFONE;
- 2) il risarcimento per i due reclami (n. 1307909710 e n. 1302284901) non gestiti per € 800,00;
- 3) il risarcimento di € 11.600,00 per i due gravissimi slacci delle linee avvenuti il 4 luglio 2012 e 25 luglio 2012 senza preavviso e nonostante i reclami e la pendenza di trattative per definire la questione;
- 4) il riconoscimento delle spese legali essendo stata la XXX costretta a rivolgersi ad un avvocato per tutelare i propri interessi.

Nulla, invece, è stato rappresentato dall'operatore, non avendo lo stesso prodotto memorie difensive.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame**

### **A) Sul rito**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento in quanto il tentativo di conciliazione di cui al verbale UG n. 671 del 20.02.2013 si è concluso con un verbale di mancata comparizione, non essendo VODAFONE comparsa alla citata udienza.

### **B) Nel merito**

Nel merito le domande dell'istante di cui ai punti 1) 2) e 3) risultano parzialmente accoglibili nei limiti e per i motivi che seguono, mentre la richiesta di cui al punto 4) va respinta per i motivi più avanti esposti.

il caso in esame attiene a tre aspetti della condotta tenuta da VODAFONE in costanza del contratto con codice cliente XXX, con particolare riferimento, *in primis*, all'aspetto relativo alla lamentata scorrettezza della fatturazione per mancato rispetto delle condizioni di fornitura, in secondo luogo, all'aspetto attinente il mancato riscontro ai reclami inviati dalla società istante e, infine, all'aspetto concernente la sospensione delle linee in due diversi momenti.

#### **B.1. Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura**

In merito alla lamentata scorrettezza della fatturazione, va premesso in linea generale che gli utenti hanno diritto all'attivazione dell'offerta per come descritta al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 4 della Delibera AGCOM 179/03/CSP) ovvero, ove le condizioni promesse non fossero quelle effettivamente offerte, l'utente ha diritto al recesso senza penali, nonché, in ogni caso, alla restituzione della eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall'applicazione delle condizioni pattuite.

Nel caso in esame, dalla documentazione depositata dalla società istante, con riferimento al contratto stipulato in data 31.01.2012, emerge come la stessa, a far data dal 17 maggio 2012 abbia contestato per iscritto la presenza, nelle fatture n. AC02404830 e n. AC05430518 relative, rispettivamente, al bimestre dal 17.12.11 al 16.02.12 e al bimestre dal 17.02.12 al 16.04.12, di importi non conformi alle condizioni contrattualmente pattuite, chiedendo lo storno immediato di tutte le voci in fattura che risultassero non dovute in base agli accordi presi, allegando all'uopo un preventivo di spesa bimestrale, che sarebbe stato proposto e verificato più volte con l'agente VODAFONE, di circa 2.500 € a bimestre, mentre le due fatture contestate risultavano superiori ai 4.000 € a bimestre.

In effetti, dalla disamina delle fatture oggetto di odierno contenzioso emerge la difformità rilevata dall'istante fra quanto pattuito e quanto effettivamente contestato.

Per contro, non vi è in atti alcuna prova addotta dall'operatore a sostegno della correttezza delle fatture emesse. Risulta, invece, agli atti una nota del 5.10.2012, indirizzata allo Studio legale dell'Avvocato che assisteva l'istante, con la quale VODAFONE, al fine di risolvere

bonariamente la controversia, si rendeva disponibile ad mettere una nota di credito di € 6.000 a storno parziale dell'importo insoluto.

Va a tale proposito *in primis* rilevato che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal Codice civile ed applicabili al rito ordinario.

Ne consegue che, con riferimento all'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile.

Pertanto, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, il creditore della prestazione, e cioè l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire prova del proprio adempimento, perché in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento, saranno confermati.

Alla luce di quanto fin qui osservato, si ritiene che in merito alle fatture contestate, la XXX abbia diritto allo storno degli importi contestati e non corrisposti, in quanto non conformi alle pattuizioni intercorse con il gestore.

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dalla XXX, di storno integrale delle fatture, va osservato che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v. Sent. Cassaz. Civ. Sez. III, 28 maggio 2004 n. 10313, Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 2 dicembre 2002 n. 17041), la bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cassazione 847/86) e la stessa Corte costituzionale (nelle sentenze 546/94 e 1104/98) ha posto in rilievo come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico essenziale, ma soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ed alle relative regole di adempimento e di prestazione secondo buona fede.

Per tale motivo l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente.

Al riguardo deve evidenziarsi che nel caso di specie, l'operatore, a fronte delle contestazioni dell'utente, non ha mai fornito idonei riscontri attestanti la regolare e corretta gestione del cliente.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che VODAFONE, con riferimento all'accordo siglato in data 31.01.2012, emetteva fattura n. AC02404830 per il bimestre 17.12.11/16.02.12 di € 4.061,56, n. AC05430518 per il bimestre 17.02.12/16.04.12 di € 5.648,58, n. AC08454418 per il bimestre 17.04.12/16.06.12 per € 4.555,17, n. AC11514704 per il bimestre 17.06.12/16.08.12 per € 3.907,95, n. AC14570624 per il bimestre 17.08.12/16.10.12 per € 3.829,16, n. AC17720804 per il bimestre 17.10.12/16.12.12 per € 3.648,75, n. ZZ02157832

per € -83,5, n. ZZ02063730 per € -360,00, a fronte di un importo bimestrale pattuito per il complesso dei servizi scelti pari a € 2.345,00, come da conteggi agli atti (v. allegato n. 5).

La XXX, dopo numerose contestazioni telefoniche e scritte, pagava per l'intero la fattura n. AC02404830 e parzialmente la fattura n. AC05430518, mentre nulla più versava a fronte delle bollette successivamente emesse, corrispondendo infine a VODAFONE, a fronte di un totale fatturato pari a € 25.207,67, la somma di € 8.561,56, ritenendo tuttavia dovuta la somma di € 12.454,00, in quanto ritenuta conforme agli accordi contrattuali intercorsi con l'agente VODAFONE.

Alla luce delle suddette osservazioni, si ritiene pertanto solo parzialmente accoglibile la richiesta, avanzata dall'utente, di storno integrale delle fatture, in quanto occorre riferirsi esclusivamente alla parte delle stesse in contestazione, così come risultante dal prospetto di cui all'allegato 5) prodotto da parte istante e non contestato dall'operatore, disponendo per l'effetto esclusivamente lo storno degli importi fino a concorrenza della somma di €12.454,00, posto che la differenza di € 3.892,44 è riconosciuta espressamente da parte istante come dovuta all'operatore VODAFONE.

L'operatore VODAFONE dovrà pertanto provvedere a stornare dall'attuale insoluto a carico di XXX, pari a 16.646,11, la somma di € 12.753,67 (risultante dalla differenza fra l'importo preteso in fatturazione (pari a € 25.207,67) e la somma di € 12.454,00 che risulta conforme agli accordi contrattuali intercorsi, posto che la differenza di € 3.892,44 viene riconosciuta come dovuta dalla parte istante negli atti prodotti.

## **B.2 I reclami**

A fronte della rilevazione, da parte di XXX, di difformità nella fatturazione, la società istante presentava due reclami, il primo n. 1307909710 in data 17 maggio 2012, attraverso il quale chiedeva un'immediata verifica da parte di VODAFONE delle differenti fatturazioni rispetto all'accordo sopra citato, e il secondo in data 31.07.2012 (n. 1302284901) con il quale chiedeva una precisa stima degli importi effettivamente dovuti da XXX

Risulta agli atti che VODAFONE abbia provveduto a dare riscontro scritto ai reclami sopra indicati solo con lettera del 5 ottobre 2012, attraverso la quale, al fine di comporre bonariamente la controversia, si è resa disponibile ad emettere nota di credito di € 6.000,00.

La mancata ovvero tardiva risposta al reclamo, nei termini stabiliti dalla carta dei servizi e dalle delibere dell'Autorità, fonda il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", indennizzo da computare a partire dal giorno in cui è stato ricevuto il reclamo del gestore, fino alla ricezione di una risposta adeguata, decurtando i 45 giorni previsti dalla Carta dei Servizi VODAFONE, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2) Allegato alla Delibera AGCOM 73/11/CONS.

Poiché la Carta dei servizi VODAFONE prevede un indennizzo di € 5 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di € 150,00) e poiché la mancata risposta di VODAFONE attiene ad un periodo di 96 giorni (dal 17 maggio 2012 al 5 ottobre 2012, decurtando 45 giorni), si ritiene che VODAFONE sia tenuta a corrispondere un indennizzo di € 150,00, tenuto conto che, in base al principio del *favor utentis*, si applica al caso di specie l'indennizzo contrattualmente stabilito in quanto più favorevole all'utente rispetto a quello previsto dal

Regolamento 73/11/CONS (v. art. 2, comma 2 Delibera AGCOM 73/11/CONS e, in tal senso, linee guida approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11.04.2013, art. 19, III.5.3).

### **B.3 Sulla sospensione del servizio telefonico**

L'utente ha dedotto che VODAFONE ha disposto interruzione delle linee in data 4 luglio 2012 e 25 luglio 2012 senza preavviso e nonostante i reclami e la pendenza di trattative per definire la questione, provocando evidenti disservizi e disagi sia alla XXX che alle sedi collegate attraverso servizi di terminal server erogati con ADSL VODAFONE dalla casa madre.

Sul punto l'operatore non ha avanzato argomenti difensivi.

Si ritiene al riguardo che il caso di specie non integri i presupposti di liceità del provvedimento di sospensione del servizio di telefonia così come prospettati dall'art. 5 dell'Allegato alla Delibera AGCOM n. 173/07/CONS.

Va in particolare evidenziato che dalle risultanze istruttorie non è emerso che la società VODAFONE abbia provveduto a dare all'utente quel "congruo preavviso" richiesto dalla citata normativa. Inoltre tale illegittimità emerge anche dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1565 c.c., secondo la quale, in virtù dello schema contrattuale del contratto di somministrazione, cui va ricondotto il rapporto intercorso fra le parti, il somministrante non può sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso (v. Tribunale di Brindisi, sentenza 30.12.2011).

Nella fattispecie spettava dunque all'operatore provare di aver fornito all'utente il congruo preavviso richiesto dalla normativa vigente.

Ne consegue che la condotta di VODAFONE non è stata conforme agli obblighi previsti e che sussiste responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni assunte, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo equo e proporzionato.

Pur avendo l'istante, nell'atto introduttivo del procedimento, genericamente lamentato che il disservizio si sarebbe protratto per diversi giorni, e nell'allegato 5) lamentato "lo slaccio delle linee per oltre 24 ore", non è stato possibile, in quanto non precisato agli atti e peraltro indicato in maniera parzialmente contraddittoria, addivenire ad una individuazione puntuale e circostanziata dei giorni e del numero delle relative utenze interessate, salvo restando, quale dato certo, appurato e non contestato, che il disservizio si è verificato nelle due giornate del 4 luglio 2012 e 25 luglio 2012 ed ha interessato n. 20 utenze.

Pertanto dovrà essere riconosciuto in favore dell'istante un indennizzo giornaliero pari a € 15,00 per ogni utenza telefonica interessata (venti), per ogni giorno di indebita sospensione della fornitura del servizio, in base al combinato disposto di cui all'art. 4 e art. 12, comma 1 delibera 73/11/CONS, per un totale complessivo pari a € 600,00 (€ 15,00x 20 x 2gg).

Poiché gli indennizzi riconosciuti devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo

corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo, salvo restando il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

#### **B.4 Sul riconoscimento delle spese legali**

Va, per converso, rigettata la domanda della XXX con riferimento al riconoscimento delle spese legali, di cui peraltro non risulta allegata agli atti alcuna documentazione probatoria, in quanto, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, l'oggetto della pronuncia può riguardare esclusivamente la condanna dell'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati da disposizioni di legge o da delibere dell'Autorità.

Considerato quindi che l'indennizzo per "*Riconoscimento delle spese legali*" non trova alcuna qualificazione regolamentare tale da legittimare la liquidazione di un ristoro economico, tale domanda va rigettata, salvo restando il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

#### **C) Sulle spese del procedimento.**

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le difese di parte istante, nonché le risultanze delle stesse, si ritiene congruo liquidare, secondo criteri di equità e proporzionalità di cui all'art. 6, comma 9 del Regolamento, l'importo di € 150,00 a titolo di rimborso spese dei procedimenti di conciliazione e definizione.

*Tutto ciò premesso,*

il Comitato, all'unanimità,

### **DELIBERA**

per i motivi sopra indicati:

- l'**accoglimento parziale** dell'istanza presentata da XXX in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in XXX, contro l'operatore VODAFONE OMNITEL XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a:

- con riferimento alle fatture emesse e riferite al contratto concluso in data 31.01.2012, a partire dalla fattura n. AC02404830 per il bimestre 17.12.11/16.02.12.2012, e fino alla fattura n. ZZ02063730, stornare gli importi oggetto di contestazione pari a € 12.753,67, come meglio descritto e motivato al punto B.1) della narrativa;
- corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 150,00 a titolo di indennizzo, ex parte terza Carta dei servizi VODAFONE, per

ritardata risposta al reclamo, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

- corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 600,00 a titolo di indennizzo per indebita sospensione della fornitura del servizio, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;
- corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura;

- **il rigetto** della domanda dell'istante relativa alla richiesta di riconoscimento delle spese legali.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente  
Bruno Geraci

Il Commissario relatore  
Tiziana Maglione

DT/NP/MG/AM